

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ritenuto che con citazione del 24 marzo 1995 Gerardo Meridio esponeva di essere stato, dal maggio 1985 all'agosto 1991, assessore all'urbanistica e vicesindaco del Comune di Dueville (Vicenza) e di essere stato prosciolto nel marzo 1994 dalle imputazioni per concussione e illecito finanziamento di partiti, onde chiedeva la condanna del Comune al rimborso delle spese legali sostenute, stante la connessione del procedimento



penale con le pubbliche funzioni relative alle dette cariche;

che, costituitosi il convenuto, l'adito Tribunale di Vicenza rigettava la domanda con decisione del 20 maggio 1998, confermata con sentenza del 5 settembre 2002 dalla Corte d'appello di Venezia, la quale, per quanto qui interessa, riteneva l'appartenenza della lite alla giurisdizione ordinaria, trattandosi di diritto soggettivo "astrattamente spettante in forza del testo unico della legge comunale e provinciale";

che contro questa sentenza ricorre per cassazione il Meridio mentre il Comune di Dueville resiste con controricorso;

che entrambe le sparti hanno presentato memoria.

Considerato che col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione "dei testi unici del 1915 e del 1934" e dell'art. 64 l. n. 142 del 1990, sostenendo dover essere decisa la controversia dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione amministrativa generale di legittimità, stante che l'interesse del pubblico dipendente, anche comunale, al rimborso delle spese legali sostenute a causa dell'esercizio delle sue funzioni è tutelato nella forma non già del diritto soggettivo perfetto bensì dell'interesse legittimo;

che il motivo non è fondato;

Federico Rondelli



che nei casi concernenti il rimborso di spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni e già esaminati da questa Corte, le pretese venivano esercitate da persone legate alla pubblica amministrazione da un rapporto di pubblico impiego e la Corte, ravvisando in questo rapporto il necessario presupposto della situazione soggettiva dedotta in giudizio, ha ritenuto l'appartenenza della controversia al giudice del pubblico impiego, vale a dire al giudice amministrativo oppure a quello ordinario a seconda che si tratti di fatti anteriori o successivi al 30 giugno 1998 (art. 45, comma 17, d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, ora art. 69, comma 7, d.lgs. 31 marzo 2001 n. 165. Cass. 10 aprile 2000 n. 111, 12 luglio 2002 n. 10168, 1° agosto 2002 n. 11486);

Fedrico Rollè

che nel caso ora in esame la pretesa viene esercitata in giudizio dall'assessore e vicesindaco di un comune ossia da persona fisica che presta la propria opera per conto dell'ente pubblico non a titolo di lavoro subordinato, come il pubblico impiegato, bensì quale rappresentante politico ossia a titolo onorario;

che nei casi di pretese patrimoniali fondate sulla funzione onoraria questa Corte ritiene dover essere ripartita la giurisdizione in base alle norme del diritto comune (artt. 2 e 4 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E;



2, 3, 4 l. 6 dicembre 1971 n. 1034) ossia attribuendo al giudice ordinario le liti su diritti soggettivi ed al giudice amministrativo quelle su interessi legittimi (Cass. 8 dicembre 1975 n. 4159, 16 luglio 1983 n. 4887, 1° dicembre 2000 n. 1244);

che, per quanto riguarda i funzionari onorari del comune, in mancanza di una disposizione specifica che regoli i rapporti patrimoniali con l'ente rappresentato, la pretesa di rimborso delle spese processuali non può che essere esercitata, ammesso che esista una lacuna normativa ai sensi dell'art. 12, secondo comma, disp. prel. cod. civ., in base ad una disposizione di legge da applicare in via analogica e non può che assumere la consistenza del diritto soggettivo perfetto: il Consiglio di Stato ha assimilato sindaco ed assessori al mandatario, riconducendo così, ma solo in via di astratta ipotesi, la pretesa in questione all'art. 1720 cod. civ. (Cons. Stato, Sez. V[^], 14 aprile 2000 n. 2242; Sez. III[^], parere 16 marzo 2004 n. 792);

Federico Bonelli

che, ciò stante, la pretesa dev'essere esercitata davanti al giudice ordinario (nel caso deciso da Cons. Stato, Sez. V[^], n. 2242 del 2000 cit. si trattava di una delibera comunale di rimborso spese al sindaco e assessore e di impugnativa, da parte del Comune, dell'ordinanza di annullamento emessa dal Co.re.co.);



che pertanto la sentenza impugnata - corretta la motivazione ex art. 384 cpv. cod.proc.civ. - dev'essere confermata sul punto;

che, avendo queste Sezioni unite pronunciato sulla giurisdizione ai sensi dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ., sugli altri motivi deciderà la Corte a sezione semplice.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e rimette gli atti al Primo Presidente affinché assegni la causa ad una sezione semplice per l'esame degli altri motivi.

Così deciso in Roma il 17 novembre 2005

Il Presidente

Il Consigliere estensore

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria
13 GEN. 2006



oggi, _____
IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista